

**Civita.S srl** Società

unipersonale

Concessionaria per la riscossione e l'accertamento dei Tributi I.C.I. e T.A.R.S.U. del Comune di Civitanova Marche: Delib. di Consiglio Comunale n. 5 del 03/02/2010 e contratto Rep. 4169 del 15/06/2010.



Comune di Civitanova

Marche

Provincia Di Macerata

Servizio Tributi

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DI CIVITA.S S.R.L. UNIPERSONALE - CIG: 7570016ECF**

Facendo riferimento ai quesiti pervenuti via PEC riguardanti la procedura ad evidenza pubblica in oggetto, si formulano i seguenti chiarimenti:

**QUESITO n. 1:**

“Si chiede di conoscere la distribuzione territoriale per CAP/volumi della corrispondenza suddivisa per fascia di peso e tipologia (es. prioritaria, raccomandata semplice, raccomandata RR).”

**RISPOSTA:**

Pubblicheremo i dati richiesti non appena li avremo compiutamente elaborati.

**QUESITO n. 2:**

“L’art. 1 del capitolato speciale, che vale bozza di contratto in caso di aggiudicazione, impone al concorrente:< ... In particolare l'affidamento avrà ad oggetto il recapito ai contribuenti della posta ordinaria/prioritaria e raccomandata, nonché l'effettuazione delle notifiche giudiziarie nei casi previsti dal presente capitolato speciale in cui il recapito a mezzo posta raccomandata non sia andato a buon.fine. Relativamente alle notifiche l'aggiudicatario espletterà l'incombente solo dal momento in cui, compiutamente perfezionata l'apertura del mercato della relativa attività, potrà provvedervi in proprio. Sino a tale momento si avvarrà del fornitore del servizio universale, Poste Italiane Spa. In ogni caso deve essere garantita da parte dell'aggiudicatario la copertura di un quantitativo minimo pari all'80% dei volumi oggetto di gara.....omissis>.”

La "Determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014 Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali" impone all'art. 3 la "divisione in lotti di recapito" e all'art.4 specifica le "in formazioni che devono essere presenti nei bandi".

Sulla base del suddetto articolo 1 del vs Capitolato Speciale si evidenzia l'onere a carico del concorrente di garantire il quantitativo minimo dell'80% della copertura dei volumi oggetto di gara, pur essendo gli atti della procedura priva di ogni indicazione necessaria a tale adempimento, che ai sensi della richiamata linea guida dovrebbe costituire requisito di partecipazione.

Altresì tale presupposto di copertura privo dei dati (elenco degli invii distinto per Codice di postalizzazione) matematicamente necessari per la definizione dell'indice non consente alla scrivente Impresa di misurare la propria copertura, fatto salvo che si intenda altresì la copertura a livello nazionale e quindi si voglia favorire la sola partecipazione di alcuni Operatori economici.

Anche in relazione alla richiamata determina n. 3 di Anac che impone invece di parametrare la partecipazione dei concorrenti in relazione agli effettivi invii della Stazione Appaltante (Numero invii per CAP di destinazione) che seppur da determinarsi sulla base di dati storicizzati appare evidente che i soli dati da voi riportati del vs esercizio 2016 non suddivisi per destinazione della corrispondenza non rappresentino correttamente la volontà della determinazione.



Inoltre il ns quesito sull'obbligo di indicare i CAP diventa stringente anche al fine di consentire la valutazione dei punteggi di cui alla vs tabella di sub-pesi al punto "C" e soprattutto si pone in evidenza come il primo sub peso pari a punti 3, indica il riferimento alla copertura tra il 70% e l'80% in contrasto con il requisito di copertura.

Per i motivi anzidetti appare evidente che i requisiti di partecipazione indicati e criteri di premialità non potranno garantire codesta S.A. dall'ottenere il miglior prezzo e soprattutto di garantire al potenziale Operatore economico la corretta definizione della propria offerta tecnico/economica in sfregio alle linee guida n. 02 di Anac "di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa".

Si informa inoltre che l'offerta economica in assenza di CAP, di specifiche di tipologia di prodotto postale inerente alla posta raccomandata (semplice o a/r) e anche di grammatura degli invii non consente una corretta definizione dei costi di postalizzazione. Inoltre in caso di sub-affidamento al S.U. gli oneri per l'affidamento non possono ricadere esclusivamente sull'Operatore economico privato che dispone della licenza individuale."

**RISPOSTA:**

Per quanto riguarda i dati si rinvia alla risposta al quesito n. 1 di rinvia alla medesima; la restante porzione del quesito poggia su un errore interpretativo di quanto disposto nel capitolato e nel disciplinare di gara.

A tal fine si chiarisce che: la frase "*copertura di un quantitativo minimo pari all'80% dei volumi oggetto di gara*" contenuta nel capitolato si riferisce al quantitativo minimo che l'aggiudicatario deve soddisfare in proprio (cioè direttamente) o tramite subappaltatori, potendo essere postalizzato (cioè affidato a Poste Italiane S.p.A., secondo il significato attribuito ai termini "postalizzare" e "postalizzato" nella determinazione n. 3 del 09/12/2014 dell'ANAC, v. art. 3 par. 6 e successivi) SOLO il residuo 20%.

Diversamente, le percentuali indicate al punto "C" dell'art. 15 del disciplinare (v. tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica) riguardano le quote di servizio che l'aggiudicatario dichiara di svolgere direttamente o tramite subappaltatori.

Infatti con la frase "*Percentuale di servizio eseguita direttamente (al netto della quota di servizio espletata dal gestore universale)*" si richiede che l'aggiudicatario indichi, **relativamente alla quota che effettuerà senza avvalersi di Poste Italiane S.p.A. (minimo l'80% come da capitolato), la percentuale che assicurerà direttamente senza avvalersi di subappaltatori.**

Ciò in quanto il subappalto è consentito nei limiti del 30% e dunque l'aggiudicatario deve assicurare lo svolgimento diretto (cioè in proprio) del servizio per una percentuale di almeno il 70%. Questo è il motivo per cui il punteggio viene attribuito a partire dalla percentuale del 70%.

Es.: il concorrente Alfa garantisce la copertura dell'80% del servizio come da capitolato, affidando a Poste Italiane S.p.A. il residuo 20%.

Relativamente alla predetta quota dell' 80%:

- se l'aggiudicatario Alfa offrisse di realizzare direttamente il 75% del servizio (cioè il 75% dell'80%), affidando il 25% in subappalto, gli verrebbero attribuiti 3 punti;
- se l'aggiudicatario Alfa offrisse invece di realizzare direttamente l'85% del servizio (cioè l'85% dell'80%), affidando il 15% in subappalto, gli verrebbero attribuiti 5 punti.

**Si rileva, pertanto, che non vi è alcun contrasto tra le previsioni del capitolato e quelle del disciplinare.**

**Civita.S srl** Società

**unipersonale**

Concessionaria per la riscossione e l'accertamento dei Tributi I.C.I. e T.A.R.S.U. del Comune di Civitanova Marche: Delib. di Consiglio Comunale n. 5 del 03/02/2010 e contratto Rep. 4169 del 15/06/2010.



Comune di Civitanova

Marche

Provincia Di Macerata

Servizio Tributi

**QUESITO N. 3:**

“Invece in riferimento al servizio di notificazione degli atti giudiziari al momento della pubblicazione del bando di gara non sono ancora chiare né le modalità di svolgimento del servizio né i costi di attuazione del servizio stesso, pertanto risulta impossibile stabilire i prezzi dell'offerta essendo attualmente tale servizio effettuabile solo tramite il S.U. Poste Italiane S.p.A.. Codesto aspetto risulta essere di notevole importanza al fine di consentire la corretta attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica così come previsto all'art.15 del Disciplinare di Gara "Criteri di valutazione dell'offerta".

**RISPOSTA:**

Preliminarmente si rileva che il servizio di notificazione degli atti giudiziari è stato compiutamente liberalizzato stante l'abrogazione del monopolio a favore di Poste Italiane S.p.A. ad opera della Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1 commi 57-58, della successiva Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. Legge di bilancio 2018), art. 1 comma 461, della delibera n. 77/18/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 20 febbraio 2018 con la quale e' stato approvato il “Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)” e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 luglio 2018 (GU Serie Generale n.208 del 07-09-2018) recante "Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada.”

Stante quanto sopra si ritiene che operatori economici diversi da Poste Italiane S.p.A. possano, nel rispetto dei presupposti di legge, provvedere ad effettuare il servizio.

Quand'anche si volesse ritenere ancora operante il monopolio a favore di Poste Italiane S.p.A., l'operatore economico è, comunque, in grado di formulare l'offerta atteso che sono chiare le modalità di svolgimento del servizio in quanto dettate inderogabilmente dalla normativa vigente in materia (dunque estranee alla discrezionalità della stazione appaltante), così come i costi di attuazione del servizio possono e debbono essere quantificati dall'operatore economico in considerazione delle predette modalità, essendo irrilevante per la stazione appaltante che l'operatore economico concorrente si avvalga del gestore universale o effettui il servizio in proprio.

**QUESITO n. 4:**

“si fa presente, sulla base della richiamata determina nr. 3 di Anac, che i prezzi a base di gara devono essere quelli praticati dal S.U. Poste Italiane S.p.A., in contrasto con i prezzi invece riportati da codesta Stazione Appaltante all'art. 4 del disciplinare di gara.”

**RISPOSTA:**

Si premette, in via generale, che la determinazione ANAC n. 3 del 9 dicembre 2014 è, ad oggi, non più perfettamente rispondente al mercato effettivo dei servizi postali (basti pensare che prevede il monopolio del servizio di notificazione degli atti giudiziari a favore di Poste Italiane S.p.A., monopolio invece abrogato dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1 commi 57-58 come illustrato nella risposta al quesito n. 3)

**Civita.S srl** Società

unipersonale

Concessionaria per la riscossione e l'accertamento dei Tributi I.C.I. e T.A.R.S.U. del Comune di Civitanova Marche: Delib. di Consiglio Comunale n. 5 del 03/02/2010 e contratto Rep. 4169 del 15/06/2010.



Comune di Civitanova

Marche

Provincia Di Macerata

Servizio Tributi

Si rileva, specificamente al quesito, che non è possibile rinvenire all'interno della citata determinazione n. 3 dell'ANAC il principio espresso nel quesito. Al fine di rispondere al quesito si chiede, pertanto, di indicare l'articolo e il paragrafo della determinazione da cui è stato originato il quesito.

QUESITO n. 5:

“Si chiede gentile conferma che in relazione a quanto previsto dal disciplinare di gara, in caso di partecipazione sotto forma di consorzio stabile ex art. 45 D.lgs. n. 50/2016 possa essere prodotta copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto”.

RISPOSTA:

Si conferma quanto indicato nel disciplinare (all'art. 14 lettera a) chiarendo che è copia conforme all'originale la copia che sia autenticata come conforme all'originale da parte della P.A. o di un pubblico ufficiale. Si precisa altresì che l'art. 13 del disciplinare prevede espressamente che: *“La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.”*

QUESITO n. 6:

“Si chiede gentilmente di specificare cosa viene inteso per “sede operativa Civitanova Marche”, una filiale dove viene lavorata la posta o un mero punto di giacenza”.

RISPOSTA:

La sede operativa va intesa come punto di giacenza e ritiro da parte degli utenti. La sede operativa va intesa altresì come filiale dove viene lavorata la posta.

QUESITO n. 7:

“Si chiede alla SA di fornire un file formato excel con il dettaglio della distribuzione dei volumi per prodotto e per cap di destinazione. In particolare per poter valutare il rispetto del requisito all'art. 1 del Capitolato Speale *“in ogni caso deve essere garantita da parte dell'aggiudicatario la copertura di un quantitativo minimo pari all'80% dei volumi oggetto di gara”*.

RISPOSTA:

Vedasi risposta al quesito n. 1.

QUESITO n. 8:

“Con riferimento all'articolo 4.2 del capitolato speciale è indicato il servizio di affrancatura di pacchi. Si chiede alla SA di confermare che trattasi di refuso e che il servizio non è oggetto di gara”.

RISPOSTA:

Il riferimento ai pacchi è un refuso, data la natura della corrispondenza da spedire per conto della Civita.s.

QUESITO n. 9:

**Civita.S srl** Società

unipersonale

Concessionaria per la riscossione e l'accertamento dei Tributi I.C.I. e T.A.R.S.U. del Comune di Civitanova Marche: Delib. di Consiglio Comunale n. 5 del 03/02/2010 e contratto Rep. 4169 del 15/06/2010.



Comune di Civitanova  
Marche

Provincia Di Macerata  
Servizio Tributi

“Con riferimento all’articolo 4.3 del capitolato speciale si cita “qualora il primo recapito non vada a buon fine, l’appaltatore si impegna ad effettuare un secondo recapito in orario e giorno diverso dal primo recapito”. Si chiede alla SA di confermare che tale servizio è richiesto esclusivamente per corrispondenza raccomandata e indirizzata presso la località di Civitanova Marche”.

**RISPOSTA:**

Il servizio, con le modalità indicate all’art. 4.3. e riportate nel quesito, è richiesto per tutte le destinazioni. Si precisa che le modalità del secondo recapito indicate fanno riferimento soltanto alla posta raccomandata come risulta dal paragrafo precedente dell’art. 4.3, dove si prevede che: *“La consegna del plico dovrà avvenire con accertamento e indicazione della qualifica della persona abilitata per legge a ricevere le comunicazioni che ritirerà la corrispondenza, l’indicazione dell’ora e del giorno ed ogni informazione utile per accertare l’esattezza del recapito.”*

**QUESITO n. 10:**

“Con riferimento all’articolo 4.3 del capitolato speciale si cita “Qualora anche il secondo recapito non vada a buon fine per assenza del destinatario o di altro soggetto abilitato per legge a ricevere le comunicazioni l’appaltatore è obbligato a lasciare un avviso di tentata consegna (avviso di giacenza) nella cassetta domiciliare del destinatario con indicazione del punto di giacenza ove il destinatario potrà ritirare la corrispondenza in giacenza. Qualora il punto di giacenza non sia presente nel CAP o nel Comune di consegna, l’appaltatore dovrà assicurare un servizio alternativo di consegna della giacenza al destinatario. In proposito l’appaltatore potrà effettuare la riconsegna a domicilio solo previo appuntamento richiestogli telefonicamente dal destinatario. L’appaltatore deve assicurare un tempo di giacenza pari ad almeno 30 giorni solari decorrenti dalla data di consegna dell’avviso di giacenza”. Si chiede alla SA di confermare che il servizio richiesto faccia riferimento alla sola posta raccomandata.

**RISPOSTA:**

Si conferma che il servizio richiesto fa riferimento alla sola posta raccomandata.

**QUESITO n. 11:**

“Con riferimento all’articolo 4.4 del capitolato speciale, si chiede alla SA di confermare che il report al punto c sia richiesto per le sole raccomandate”.

**RISPOSTA:**

Il report previsto al punto c) dell’art. 4.4. del capitolato speciale si riferisce ad ogni tipo di corrispondenza, nei limiti della compatibilità dei dati richiesti con la tipologia della corrispondenza. Ad esempio, nel caso di recapito di posta prioritaria andranno indicati tutti i dati tranne quello di cui alla lettera c8), potendo essere indicati anche i dati di cui alle lettere c6) e c7) (data e causale del mancato recapito) *“perché il nominativo del destinatario non compare nella cassetta postale o il destinatario è irreperibile”* .

**QUESITO n. 12:**

**Civita.S srl** Società

unipersonale

Concessionaria per la riscossione e l'accertamento dei Tributi I.C.I. e T.A.R.S.U. del Comune di Civitanova Marche: Delib. di Consiglio Comunale n. 5 del 03/02/2010 e contratto Rep. 4169 del 15/06/2010.



Comune di Civitanova  
Marche

Provincia Di Macerata  
Servizio Tributi

“Con riferimento all’articolo 15 del disciplinare di gara, si chiede alla SA di confermare che, come indicato all’art. 4.3 a), del capitolato speciale, i giorni di consegna massimi sono 7 giorni LAVORATIVI e quindi esclusi sabato e festivi”.

RISPOSTA:

Si conferma che i giorni di consegna massimi sono 7 giorni LAVORATIVI e quindi esclusi sabato e festivi. L’indicazione di “*giorni solari (inclusi sabato e festivi)*” riportata all’art. 15 del disciplinare di gara deve considerarsi un refuso.

QUESITO n. 13:

“Con riferimento all’art. 4.3 a) si chiede alla SA di confermare che tutti i documenti non recapitati vadano restituiti alla Civita.S entro 45 giorni lavorativi come indicato e non 10 giorni come riportato successivamente”.

RISPOSTA:

Il termine di 10 giorni è previsto espressamente nel settimo paragrafo dell’art. 4.3. “*in deroga alla precedente lettera b)*” per il caso in cui “*il nominativo del destinatario non compaia nella cassetta postale o il destinatario sia irreperibile*”, caso in cui non si deve provvedere agli adempimenti (compreso il secondo recapito) indicati ai paragrafi precedenti (quarto, quinto e sesto dell’art. 4.3.), che giustificano il più ampio termine di 45 giorni.

QUESITO n. 14:

“In merito a quanto richiesto al punto 9.3.1. del disciplinare di gara, la richiesta di una sede operativa all’interno del territorio comunale considerato l’art. 100 del Codice 50/2016 c.1, ove si specifica che “Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d’oneri”, si invita la Vostra Amministrazione a voler prendere visione delle recenti sentenze del TAR. Di seguito la sentenza: TAR Valle D’Aosta – Sentenza 17 settembre 2018, n. 44, “non possono ritenersi legittime tutte quelle clausole del bando o del disciplinare di gara che limitino in modo ingiustificato tanto la libertà di stabilimento, quanto la libertà di prestazione di servizi da parte di operatori stranieri o che comunque hanno sede in Paesi membri, ma al di fuori dei luoghi indicati nelle regole di gara”. La Corte Costituzionale, in più occasioni, ha chiarito che discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio di eguaglianza, nonché con il principio in base al quale la regione «non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni» e «non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro» (art. 120, secondo e terzo comma, della Costituzione) (in questo senso, si vedano C. Cost., 26 giugno 2001 n. 207 e 22/12/2006, n. 440) e considerato il Parere dell’ Anac – Parere n. 107 del 17 giugno 2015 , si richiede conferma che quanto richiesto al punto 9.3.1. sia da considerarsi non applicabile per quanto sopra indicato”.

RISPOSTA:

**Civita.S srl** Società

unipersonale

Concessionaria per la riscossione e l'accertamento dei Tributi I.C.I. e T.A.R.S.U. del Comune di Civitanova Marche: Delib. di Consiglio Comunale n. 5 del 03/02/2010 e contratto Rep. 4169 del 15/06/2010.



Comune di Civitanova  
Marche

Provincia Di Macerata  
Servizio Tributi

Si trascrive integralmente il punto 9.3.1. del disciplinare di gara: *“disporre di una sede operativa situata all'interno del centro abitato (come definito dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285) del Comune di Civitanova Marche e di almeno n. 4 punti di giacenza in quattro differenti Comuni compresi nel territorio provinciale, o impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad acquisirne la disponibilità (la comprova di tale requisito dovrà essere fornita in sede di aggiudicazione); ciò al fine di consentire l'agevole fruibilità e accessibilità da parte degli utenti del servizio, anche anziani.*

Si conferma la legittimità della trascritta previsione sulla base del fatto che essa non prescrive inderogabilmente, al momento della presentazione delle offerte, la disponibilità della sede operativa, ma anche soltanto la dichiarazione di impegno ad acquisirne la disponibilità solo *“in caso di aggiudicazione”*.

Ciò in ossequio a quanto ritenuto dalla giurisprudenza (v. Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – Sez I., con sentenza n. 93 del 30 gennaio 2009, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 5377 del 15 settembre 2006, T.A.R. Toscana con la sentenza in rassegna n. 356 dell'08 marzo 2018, richiamata anche nella Delibera ANAC n. 397 del 17 aprile 2018, resa in sede di parere di precontenzioso).

La stessa sentenza del TAR Valle D'Aosta – Sentenza 17 settembre 2018, n. 44, citata nel quesito, letta in maniera erronea dall'operatore richiedente, conferma appieno la legittimità della previsione del disciplinare. Nel caso esaminato dal TAR Valle D'Aosta (peraltro tutt'affatto differente dal nostro in quanto in quel caso il servizio si rivolgeva all'ente pubblico, mentre la postalizzazione si esercita nei confronti dei cittadini del Comune di Civitanova Marche e dei soggetti, anche non cittadini, che siano soggetti passivi dei tributi del Comune di Civitanova Marche) il disciplinare prevedeva *“l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo (+ 6 punti), per il concorrente che garantisca la “presenza di un ufficio operativo nel raggio di 80 km dalla sede dell'assicurato”. Ad avviso della stazione appaltante, tale requisito potrebbe considerarsi soddisfatto solo laddove l'offerente abbia acquisito la piena disponibilità della sede operativa all'interno del raggio indicato già a partire dal momento della presentazione dell'offerta.”*, mentre l'operatore ricorrente aveva eccepito *“la contrarietà del criterio così interpretato ai principi e alle disposizioni comunitarie ed interne sia con riferimento ai principi generali di eguaglianza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, economicità, libera concorrenza e favor participationis, la cui applicabilità in materia di appalti è espressamente sancita dagli artt. 30 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sia con riguardo ai principi comunitari di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi previsti dalla disciplina comunitaria (artt. 54-57 TFUE), oltre che con i canoni costituzionali di imparzialità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.”*, rivendicando che il requisito potesse ritenersi soddisfatto acquisendo la disponibilità della sede in caso di aggiudicazione. Il T.A.R. ha rammentato che *“Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di rilevare il carattere anticoncorrenziale di tutte quelle clausole dei bandi di gara che richiedono alle imprese partecipanti, quali requisiti di partecipazione alla gara o criteri tecnici per il riconoscimento di un maggior punteggio, l'ubicazione della sede operativa entro una certa distanza rispetto al servizio da espletare o la disponibilità di strutture o uffici operativi **PRIMA dell'aggiudicazione della gara** (in questo senso, ex plurimis, C. Stato, Sez V, 12 luglio 2004, n. 5049 e T.A.R. Latina, (Lazio), Sez. I, 20/12/2017, n. 637).”* Da ciò ha tratto la conseguenza che *“attribuire un punteggio (peraltro rilevante) al solo concorrente che possiede già al momento dell'offerta un ufficio operativo nel raggio di 80 Km dalla sede dell'assicurato, significa di fatto discriminare sotto il profilo territoriale quegli operatori economici che, come parte ricorrente, abitualmente operano in paesi stranieri o comunque al di fuori del territorio indicato nelle regole di gara, avvantaggiando in modo eccessivo e, a ben vedere, ingiustificato, quegli operatori che già si trovano ad operare in detto territorio.*

**Civita.S srl** Società

unipersonale

Concessionaria per la riscossione e l'accertamento dei Tributi I.C.I. e T.A.R.S.U. del Comune di Civitanova Marche: Delib. di Consiglio Comunale n. 5 del 03/02/2010 e contratto Rep. 4169 del 15/06/2010.



Comune di Civitanova  
Marche

Provincia Di Macerata  
Servizio Tributi

*Occorre tener conto, infatti, che l'interesse sotteso al requisito previsto dal disciplinare di gara può essere soddisfatto anche da quelle imprese concorrenti che, pur non operando di norma nell'ambito territoriale di riferimento, possono dotarsi, in caso di aggiudicazione, di uffici operativi attraverso una molteplicità di strumenti negoziali di durata pari al contratto stipulato con la stazione appaltante, senza in tal modo doversi assumere un onere economico del tutto ingiustificato. [...]*  
*Alla luce di quanto sopra detto, è evidente che la previsione oggetto di contestazione deve essere interpretata nel senso che il maggior punteggio va riconosciuto a chi al momento della partecipazione alla gara si offra di dotarsi, in caso di aggiudicazione, di un ufficio operativo conforme alla previsione del disciplinare, dovendo poi, il concorrente vincitore che abbia fatto valere tale requisito, effettivamente garantire l'esistenza dell'ufficio per tutta la durata del rapporto contrattuale."*

Peraltro anche il Parere n. 107 del 17 giugno 2015 rinvia al Comunicato del Presidente del 20 ottobre 2010, che prevede soltanto che "I bandi di gara non possono prevedere requisiti soggettivi dei concorrenti legati ad elementi di localizzazione territoriale, con effetti escludenti dalle gare pubbliche o con valore discriminante in sede di valutazione delle offerte, e non attinenti alle reali esigenze di esecuzione del contratto", e richiama la Deliberazione ANAC n. 45 Adunanza del 13 luglio 2010, che sancisce che è legittima la richiesta, come nella specie, di una sede operativa per l'aggiudicatario della gara.

Dunque la previsione del punto 9.3.1. del disciplinare di gara è legittima.

QUESITO n. 15:

"in merito a quanto richiesto al punto 9.3.3. si specifica che trattasi di requisito di esecuzione ex art. 100 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e non di requisito di partecipazione ex art. 83 del suddetto decreto e, pertanto, chiediamo conferma che sia da considerarsi non applicabile per quanto sopra indicato per la partecipazione alla procedura. Inoltre, la Determina ANAC n. 3/2014 sui servizi postali stabilisce l'organico minimo da considerare:

- 1 addetto ogni 120.000 pezzi di ordinaria da spedire nell'arco dell'anno;
- 1 addetto ogni 30.000 pezzi di raccomandata da spedire nell'arco di un anno;
- 1 addetto ogni 17.143 pezzi di notifiche eseguite a mezzo di messo comunale, da spedire nell'arco di un anno.

Pertanto, la richiesta del numero di unità lavorative da dedicare risulta essere eccessivo rispetto a quanto previsto dalle vigenti norme e si richiede l'applicabilità di quanto previsto dalla Determina ANAC n. 3/2014."

RISPOSTA:

Quanto riportato nel quesito con riferimento alla determinazione ANAC n. 3/2014 è parziale e, soprattutto, teso artatamente ad alterarne il significato. Si trascrive l'intero paragrafo presente all'art. 8 della Determina:

*"Nel corso del tavolo tecnico è stato proposto che l'organico minimo debba rispettare la seguente proporzione<sup>20</sup> (naturalmente l'amministrazione aggiudicatrice potrà indicare valori differenti a seguito di un'analisi delle caratteristiche del servizio e del territorio da coprire):*

- un addetto ogni 120.000 pezzi di ordinaria da spedire nell'arco dell'anno;
- un addetto ogni 30.000 pezzi di raccomandata da spedire nell'arco di un anno;

**Civita.S srl Società**

**unipersonale**

Concessionaria per la riscossione e l'accertamento dei Tributi I.C.I. e TA.R.S.U. del Comune di Civitanova Marche: Delib. di Consiglio Comunale n. 5 del 03/02/2010 e contratto Rep. 4169 del 15/06/2010.



**Comune di Civitanova**

**Marche**


Provincia Di Macerata

Servizio Tributi

- *un addetto ogni 17.143 pezzi di notifiche eseguite a mezzo di messo comunale, da spedire nell'arco di un anno.*"

Dunque quanto riportato nel quesito è solo una constatazione della proposta del tavolo tecnico, su cui l'ANAC non si è espressa, mentre ha evidenziato la discrezionalità in proposito riservata alla stazione appaltante rammentando che "naturalmente l'amministrazione aggiudicatrice potrà indicare valori differenti a seguito di un'analisi delle caratteristiche del servizio e del territorio da coprire" e ciò è conforme a quanto indicato all'art. 83 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, che prevede che "Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c) - ossia per "c) le capacità tecniche e professionali" - le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità."

Dunque il requisito è un requisito di partecipazione, legittimamente richiesto.

  
SIR.U.P.  
Avv. Antonio Carusone